

Legge regionale 26 aprile 1976 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 16/11/1983

**Adesione dell' Amministrazione regionale al Comitato di iniziativa per la cooperazione tra le Regioni dell' arco alpino.**

**Art. 1**

La Regione Friuli - Venezia Giulia aderisce al Comitato d' iniziativa per la cooperazione tra le Regioni dell' arco alpino, che con la sua attività intende valorizzare le Alpi in funzione di via di transito ed asse di raccordo tra le Regioni con le stesse confinanti.

La Regione Friuli - Venezia Giulia è rappresentata, in seno al Comitato di cui al primo comma, dal Presidente o da un Assessore dallo stesso delegato.

(1)

Per far fronte al conferimento richiesto alla Regione Friuli - Venezia Giulia, a titolo di quota parte per le spese di gestione e funzionamento oltre che di produzione della attività scientifica del Comitato, è autorizzata, a partire dall' esercizio 1976, la spesa annua di lire 6 milioni.

Note:

1 Secondo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 79/1983

**Art. 2**

(1)

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976, al Titolo I - Sezione V - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - Categoria IV - è istituito il capitolo 1751 con la denominazione: << Concorso nelle spese di gestione e di funzionamento, nonché di produzione dell' attività scientifica del Comitato di iniziativa per la cooperazione tra le Regioni dell' Arco alpino >> e con lo stanziamento di lire 24 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1979 di cui lire 6 milioni per l' esercizio 1976.

All' onere di lire 24 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa

del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Beni ambientali e culturali - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 23/1976